




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
Prot. 6453 del 22-07-2009  
Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma, 22 LUG 2009

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Vicenza  
Contrà del Monte, 13  
36100 VICENZA

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 334/2009\_Tirocinio\_Decorrenza iscrizione praticante dottore commercialista iscritto nel registro del tirocinio dal 2006

In relazione al quesito formulato in data 13 luglio 2009, con il quale si chiede se è possibile "revocare" la delibera di iscrizione nel registro del tirocinio di un praticante dottore commercialista, assunta in data 28 novembre 2006, e farla retroagire al momento della presentazione all'Ordine della domanda di iscrizione, si osserva quanto segue.

L'iscrizione nel registro del tirocinio del praticante in questione è stata deliberata nel novembre 2006, sotto la vigenza del D.M. 10 marzo 1995, n. 327 ("Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista") ai sensi del quale (art. 6, comma 1) " il periodo del tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio ha ordinato l'iscrizione nel registro".

Essendo l'iscrizione stata disposta in conformità alle disposizioni regolamentari allora vigenti, la delibera del Consiglio dell'Ordine è perfettamente legittima e non può essere "revocata" (*rectius* annullata d'ufficio). La risposta al quesito in esame è, pertanto, di segno negativo.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Francesca Maione